

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3445 del 23/07/2020
Oggetto	VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO E IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI COMUNE: BAGNACAVALLO (RA) TITOLARE: MARTINI SPA CODICE PRATICA N. BO01A0232/19VR01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3556 del 23/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventitre LUGLIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



## AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

---

**OGGETTO:** VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO ZOOTECNICO E IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI

**COMUNE:** BAGNACAVALLO (RA)

**TITOLARE:** MARTINI SPA

**CODICE PRATICA N.** BO01A0232/19VR01

### LA DIRIGENTE

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Demanio Idrico quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e

gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**richiamata la Determinazione n° 16671 del 25/11/2015** con la quale alla ditta **MARTINI SPA** CF/P.IVA: 00548890409, con sede legale in comune di Longiano (FC) in Via Emilia n. 2614, è stato assentito **il rinnovo, con scadenza al 31/12/2025, di concessione preferenziale riconosciuta con le determinazioni di ricognizione n.7341 del 25/05/2005 e n.9542 del 06/07/2006** (pratica BO01A0232/05RN01):

- mediante due pozzi denominati **pozzo 1**, profondo 180 m da p.c. e diametro int. di 150 mm e **pozzo 2**, profondo 180 m da p.c. e diametro int. di 160 mm, ubicati, rispettivamente, su terreno distinto al NCT del **Comune di Bagnacavallo** al foglio 12 mappale 1 coordinate UTM\*32: X=265467E Y=4927991N e al foglio 22 mappale 15 coordinate UTM\*32: X=265417E Y=4927965N;

- con variante sostanziale in aumento di prelievo fino ad un volume massimo di **24000 metri cubi/anno** (mc/a) e con una portata massima da ogni pozzo di 3,8 l/s, **ad uso zootecnico ed irrigazione aree verdi;**

**vista l'istanza** assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/155749 del 10/10/2019 e successiva integrazione Prot. n. PG/2020/45569 del 25/03/2020 (procedimento B001A0232/19VR01) con la quale il concessionario MARTINI SPA **ha chiesto la variante sostanziale** alla concessione sopra richiamata consistente in aumento del volume massimo di prelievo fino a 34.000 mc/a suddivisi in 17.000 mc da ogni pozzo;

**considerato** che, sulla base della Relazione tecnica e idrogeologica presentata, si evince che:

- l'azienda, prevalentemente si occupa dell'accrescimento di scrofette da circa 40 fino a 120 kg in peso. L'allevamento ha una consistenza massima di n° 7.660 e media effettiva di n°6.029 capi, come autorizzato dall'AIA vigente. L'approvvigionamento idrico è finalizzato alle operazioni: di abbeveraggio degli animali per circa 21.600 mc/a; di lavaggio dello stabilimento e attrezzature per circa 11.642 mc/a e di irrigazione di aree verdi aziendali di circa 1,2 ha di estensione per circa 600 mc/a, per un totale di 33.842 mc/a;

- **l'aumento di prelievo è stato richiesto** per la necessità di ottemperare a nuove modalità igienico-sanitarie di lavaggio delle corsie esterne di defecazione con pavimento pieno dei ricoveri, che richiedono l'utilizzo di acqua emunta dai pozzi aziendali al posto della frazione chiarificata dei reflui di allevamento ottenuta per decantazione nelle vasche di stoccaggio e finora utilizzata;

- la corretta ubicazione dei pozzi è: il Pozzo 1 giace su terreno al Foglio 12 mappale 162 (atto n 9542/2006 ex procedimento B005A0083); il Pozzo 2 su terreno al Foglio 22 mappale 14 (atto n. 7341/2005 ex procedimento B001A0232);

- i pozzi hanno filtri a circa 70 m di profondità nonostante la loro profondità massima sia di 180 m;

**considerato** che l'istanza di variante sostanziale presentata deve essere assoggettata al procedimento di nuova concessione da pozzo esistente, con procedura ordinaria, previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

**considerato** che il pozzo di prelievo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 52 del 04/03/2019 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** del parere della Provincia di Ravenna acquisito al Prot. n. PG/2020/29654 del 25/02/2020, ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001, espresso in senso favorevole: *solo se è dimostrata la non disponibilità di idonea fonte di risorsa idrica superficiale o comunque di altra fonte e quindi l'impossibilità di utilizzo di acque meno pregiate di quelle sotterranee e comunque con limitazione del prelievo rispetto ai valori attualmente autorizzati, e comunque dovranno essere rispettate le autorizzazioni in essere (es. AIA);*

**verificato** che per quanto riguarda gli approvvigionamenti idrici dai pozzi, da AIA vigente DET-AMB-2020-530 del 05/02/2020 SAC Ravenna, risulta che:

*Il consumo idrico è prevalentemente legato alle necessità fisiologiche degli animali e varia in base al numero di capi presenti e alla quantità di mangime utilizzata, oltre che alla stagionalità. Sulla base della potenzialità massima pari a 8.452 capi, e delle attività che ne richiedono l'uso, l'Azienda stima i seguenti consumi (Scheda Tecnica F del 15/01/2019): ☹ alimentazione animale: 22.114 m3/anno ☹ lavaggio ricoveri: 1.000 m3/anno ☹ mantenimento verde: 600 m3/anno. L'azienda, al fine di limitare il consumo di risorsa idrica, utilizza linee di abbeveraggio "antispreco" ed effettua il lavaggio dei capannoni utilizzando acque chiarificate dai lagoni di stoccaggio liquami, per un volume di circa 5.000 mc/ anno;*

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base dell'AIA vigente, non essendo variata la consistenza numerica dell'allevamento, l'aumento di prelievo dai pozzi per necessità igieniche di sostituzione delle acque di lavaggio provenienti dai lagoni, debba essere non superiore a circa 5.000 mc/a rispetto a quelli richiesti e che pertanto l'aumento di prelievo complessivo assentibile è fino a un massimo di 30.000 mc/a rispetto ai 24.000 attualmente concessi e ai 34.000 richiesti;

**verificato** che i quantitativi in concessione sono inferiori rispetto a quanto previsto dalla pianificazione regionale con DGR 1781/2015, DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016 e dato atto che le acque sono utilizzate nel rispetto della normativa IPPC di settore;

**verificato** che, per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **il prelievo:**

- **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*, caratterizzato da: stato quantitativo *Buono* e rischio dello stato quantitativo assente, per il quale sono segnalate pressioni per prelievi per diversi usi pur in assenza di impatti significativi; da soggiacenza piezometrica compresa tra 10 e 5 m di profondità e trend piezometrico positivo; caratterizzato in superficie da subsidenza con velocità di abbassamento del suolo rimasta costante, compresa tra -5 e -2,5 mm/a nei periodi 2006-2011 e 2011-2016;

- **non comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **un rischio ambientale (attrazione)**, per impatto *moderato* e criticità *bassa*, per cui è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

**ritenuto**, pertanto, che sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio della variante sostanziale alla concessione rilasciata con **Determinazione n° 16671 del 25/11/2015**, fino ad un volume massimo di prelievo di 30.000 mc/a rispetto ai 34.000 richiesti, alle condizioni stabilite nel presente atto e nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nel relativo allegato;

**verificato** che i pozzi di prelievo Pozzo 1 e Pozzo 2 sono ubicati rispettivamente su terreno distinto al NCT del Comune di Bagnacavallo al foglio 12 mappale 162 e al Foglio 22 mappale 14; nei punti di coordinate UTM RER X:742829 Y:928499 e X:742768 Y:928457;

**considerato** che:

- ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo zootecnico di acque pubbliche richiesto consistente in abbeveraggio animali e lavaggio dei locali di allevamento è assimilabile a quello *igienico e assimilati*, e che quello relativo all'irrigazione delle aree verdi è assimilabile a quello di *pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate al verde pubblico* ai sensi dell'art. 152, comma 1, rispettivamente, lett. f) e d) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

- alla concessione ad usi plurimi esercitata mediante una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per ogni uso ai sensi dell'art. 20, comma 6 del RR 41/2001; nella fattispecie, l'importo dei canoni è uguale;

- l'aumento di prelievo non comporta una variazione dell'importo del canone di concessione; né un adeguamento del deposito cauzionale precedentemente versato pari ad € 250,00, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 16671 del 25/11/2015 (in riferimento al procedimento BO01A0232/05RN01);

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per un importo di **€ 195,00**;

- del canone di concessione 2020 pari a **€ 164,89**;

**verificato** che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni per il periodo di validità della precedente concessione fino al 31/12/2019;

**visto** che in sede di richiesta di restituzione del Disciplinare di concessione firmato, il concessionario, con lettera assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/92512 del 26/06/2020, ha presentato delle osservazioni alla limitazione prevista dell'aumento di volume di prelievo, ribadendo la necessità di disporre dell'intero volume richiesto di 34.000 mc/a per motivi igienico-sanitari e comunicando che la sua congruità può essere dimostrata indirettamente sulla base dei volumi di liquami prodotti che sono pari a 33.718 mc/a (come somma delle deiezioni dei capi allevati più acque di lavaggio), così come riportati nella scheda M del provvedimento di AIA sopra richiamato;

**visto** che con lettera Prot. n. PG/2020/95388 del 02/07/2020 è stato richiesto un parere ad ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Est per una verifica della congruità delle osservazioni presentate dal concessionario con il provvedimento di AIA;

**preso atto** del parere di ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Est assunto agli atti al Prot. n. PG/2020/99931 del 10/07/2020, espresso in senso favorevole all'aumento dell'intero volume di prelievo;

**ritenuto**, pertanto, che sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio della variante sostanziale alla concessione rilasciata con **Determinazione n° 16671 del 25/11/2015**, fino al volume massimo di prelievo richiesto di 34.000 mc/a;

**preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione da parte del concessionario del disciplinare di concessione allegato al presente atto, assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/105071 del 21/07/2020);

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **MARTINI SPA** CF/P.IVA: 00548890409, con sede legale in comune di Longiano (FC) in Via Emilia n. 2614, **la variante sostanziale alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** rilasciata con Determinazione n.16671 del 25/11/2015, mediante due pozzi denominati Pozzo 1 e Pozzo 2 ubicati, rispettivamente, su terreno distinto al NCT del Comune di Bagnacavallo al Foglio 12 mappale 162 e al Foglio 22 mappale 14, nei punti di coordinate UTM RER X:742829 Y:928499 e X:742768 Y:928457, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di **3,8 l/s** e **per un volume massimo di 34.000 mc/a, di cui 17.000 mc/a** da

ogni pozzo, ad uso zootecnico (*igienico e assimilati*) e irrigazione delle aree verdi (*pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate al verde pubblico*);

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato**;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale di concessione 2020** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 164,89=**; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 16671 del 25/11/2015, il Concessionario è in regola con il pagamento dei canoni previsti fino al 31/12/2019;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di dare atto che la cauzione, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. e fissata in € 250,00, è già stata versata a garanzia della precedente concessione (in riferimento al procedimento BO01A0232/05RN01);

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali  
firma il titolare dell'incarico di funzione delegato  
Ubaldo Cibirin

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta **MARTINI SPA** CF/P.IVA: 00548890409, con sede legale in comune di Longiano (FC) in Via Emilia n. 2614

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*, mediante due pozzi denominati Pozzo 1 e Pozzo 2 ubicati, rispettivamente, su terreno distinto al NCT del Comune di Bagnacavallo al Foglio 12 mappale 162 e al Foglio 22 mappale 14, nei punti di coordinate UTMREX X:742829 Y:928499 e X:742768 Y:928457, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

**B) il Pozzo 1 e il Pozzo 2** sono: - **costituiti** da una tubazione di rivestimento in acciaio, **profonda 180 m** e con un diametro, rispettivamente, di 150 e 160 mm, con un solo filtro di captazione presunto a circa 70 m di profondità, in corrispondenza di un acquifero sabbioso con soggiacenza del livello piezometrico statico/dinamico a circa -10/-25 m nell'anno 2014 alla portata di 3,3 l/s; - **completati** con una elettropompa sommersa di 7,5 KW di potenza con diametro tubo di mandata di 60 mm, regolata alla portata massima di esercizio di 3,8 l/s;

**C) il prelievo è stabilito** con una portata massima di **3,8 l/s** e **per un volume massimo di 34.000 mc/a, di cui 17.000 mc/a** da ogni pozzo;

**D)** la risorsa è utilizzata per uso zootecnico consistente in abbeveraggio animali e lavaggio dei locali di allevamento e attrezzature e per l'irrigazione delle aree verdi di circa 1,2 ha di estensione. Tali usi sono assimilabili, rispettivamente a quello *igienico e assimilati* e a quello *pescoltura, irrigazione di attrezzature sportive e aree destinate al verde pubblico* ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. f) e d) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

### Art. 2

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

### Art. 3

#### **Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario deve:

- installare e porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi** derivati sulle tubazioni di mandata della **pompa di prelievo di ognuno dei due pozzi**;

- effettuare il **monitoraggio del livello piezometrico statico della falda nel pozzo**, dopo un fermo prolungato del prelievo, mediante misure manuali da effettuarsi due volte l'anno: una nel mese di maggio, l'altra in quella di novembre,

e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di

idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

#### **Art.5**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2029** ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione

all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

##### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.7**

### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

### **Art.8 Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

### **Art. 9 Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

### **EPILOGO**

La sottoscritta Martini Carla, legale rappresentante della ditta **MARTINI SPA** CF/P.IVA: 00548890409, con sede legale in comune di Longiano (FC) in Via Emilia n. 2614, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**